

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2280)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PECCHIOLI, NAPOLEONI, POLLASTRELLI, PIERALLI, ANDRIANI, VITALE, PINTUS, CALICE, BONAZZI, CANNATA, GIURA LONGO, POLLINI e SEGA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 1987

### Disposizioni in materia di rivalutazione dei beni di impresa

ONOREVOLI SENATORI. — Il dibattito svolto in occasione dell'emanazione delle più recenti leggi di rivalutazione dei beni aziendali (legge 2 dicembre 1975, n. 576, e legge 19 marzo 1983, n. 72) ha sufficientemente chiarito la portata del problema e le caratteristiche degli interventi correttivi necessari e possibili. L'inflazione provoca infatti una sistematica perdita di significatività e di rappresentatività economica dei bilanci aziendali essendo essi espressi nei valori monetari di ciascun anno. Ciò è vero in particolar modo per gli ammortamenti che sono commisurati al costo storico dei cespiti, per l'indebitamento monetario, e per le scorte. Le variazioni dei prezzi si riflettono sia sul conto patrimoniale delle imprese che sul conto economico, e le distorsioni che esse provocano possono quindi influenzare gli utili contabili e l'entità delle imposte dovute. L'adozione del metodo LIFO di valutazione del magazzino esclude la rilevanza sulla determinazione dei profitti delle variazioni dei prezzi delle scorte (salva l'ipotesi di completa liquidazione del magazzino); viceversa il calcolo

degli ammortamenti in base al costo storico dei beni provoca la loro diminuzione in termini reali e quindi un aumento (apparente) dei profitti, mentre la deducibilità degli interessi nominali gonfiati dall'inflazione determina una riduzione (anch'essa apparente) dei profitti stessi, cui corrisponde un guadagno in conto capitale derivante dalla svalutazione monetaria del debito. Soltanto un sistema contabile pienamente indicizzato potrebbe ovviare agli inconvenienti indicati. In mancanza di una indicizzazione è tuttavia opportuno intervenire periodicamente a correggere le distorsioni provocate dall'inflazione per restituire trasparenza e significatività ai bilanci. Ciò appare opportuno soprattutto a conclusione di un lungo periodo inflazionistico come quello verificatosi nel periodo 1973-1985.

Da un punto di vista strettamente fiscale, non è certo che l'inflazione determini necessariamente un aumento della imposizione rispetto a quella che l'impresa avrebbe subito in condizioni di stabilità dei prezzi, come spesso si sostiene. Infatti, come si è già osser-

vato, i profitti imponibili vengono gonfiati dalla svalutazione degli ammortamenti, ma al tempo stesso essi vengono ridotti dalla deducibilità degli interessi passivi che incorporano una quota di rimborso anticipato del capitale preso a prestito. Il risultato finale varierà quindi da impresa a impresa, in relazione alla politica degli ammortamenti seguita e al grado di indebitamento. Si può anzi dimostrare che, se il processo inflazionistico si prolunga nel tempo, è sempre possibile per un'impresa variare la propria politica di indebitamento in modo da evitare aggravati di imposta. Ricerche empiriche effettuate in diversi Paesi hanno confermato la sostanziale neutralità fiscale dell'inflazione dell'ultimo decennio per l'aggregato delle imprese, mentre dalle stesse ricerche sembra emergere una certa difficoltà dei mercati a valutare correttamente il guadagno in conto capitale derivante dalla svalutazione dei debiti, cosa che conferma l'opportunità di restituire piena trasparenza ai bilanci aziendali.

Non sembra quindi che una legge di rivalutazione dei beni aziendali possa porsi come obiettivo preminente quello di ridurre il carico fiscale per le imprese. Viceversa l'obiettivo principale dovrebbe appunto essere quello di restituire significatività e contenuto informativo ai bilanci.

Da questo punto di vista l'unico metodo idoneo a garantire il risultato desiderato consiste nel rivalutare tutti i cespiti posseduti da un'impresa in base alle variazioni dei prezzi intervenute nel periodo considerato, salvo il limite dell'effettivo valore di mercato. Solo per questa via infatti è possibile cercare di neutralizzare gli effetti dell'inflazione sui bilanci aziendali. Tuttavia ai soli fini fiscali è opportuno limitare gli effetti tributari della rivalutazione al solo capitale proprio, al fine di evitare di concedere un guadagno fiscale (derivante dai più elevati ammortamenti) anche ai cespiti acquistati con capitale di debito che in tempi di inflazione già provocano un risparmio di imposta derivante dalla deducibilità dei più elevati interessi passivi che si manifestano nel conto economico. Si tratta quindi di applicare un metodo di rivalutazione diretto con un *plafond* per l'indebitamento, già realizzato nel

nostro ordinamento dalla legge 11 febbraio 1952, n. 74, presentata dall'allora Ministro delle finanze E. Vanoni e coerente con le conclusioni prevalenti degli esperti.

Va osservato che il metodo diretto è l'unico che consente di riportare l'entità degli ammortamenti a livelli economicamente corretti e che, nonostante il ricorso a un *plafond* per l'indebitamento, che corregga in aumento il capitale imponibile per un'entità pari al valore dei cespiti finanziati con capitale di debito che viene realizzato (ammortizzato) in ciascun periodo di imposta, anche col metodo diretto permane un vantaggio fiscale per le imprese pari alla aliquota fiscale moltiplicata per il valore dei cespiti acquistati con capitale di terzi e non ancora ammortizzati. In altre parole solo un bilancio pienamente indicizzato potrebbe eliminare tutte le distorsioni contabili e tributarie derivanti da un processo inflazionistico.

Le ultime due leggi di rivalutazione, accanto al metodo diretto (privo però del *plafond* che veniva forfettizzato in coefficienti di rivalutazione inferiori al tasso di inflazione) hanno introdotto il cosiddetto metodo indiretto che consente alle imprese la rivalutazione integrale del capitale proprio e la libera ripartizione del saldo attivo tra i singoli cespiti. Il metodo indiretto consente alle imprese di ottenere un consistente guadagno fiscale e la libertà di manovrare le cifre del bilancio secondo criteri di convenienza e opportunità; ciò significa che alcuni cespiti verranno rivalutati integralmente, altri parzialmente, altri ancora resteranno contabilizzati ai prezzi di costo, mentre in alcuni casi il saldo di rivalutazione monetaria consentirà di iscrivere i singoli cespiti agli effettivi valori di mercato, e quindi di evitare l'imposizione non solo di plusvalenze monetarie, ma anche di plusvalenze reali. È evidente quindi come il contributo alla trasparenza contabile di un metodo di rivalutazione indiretto non può che essere eventuale, limitato, se non del tutto casuale. Il vero vantaggio che il metodo indiretto presenta è — come si è detto — quello di consentire rilevanti sgravi fiscali e una grande libertà di manovra per le imprese; ciò può rappresentare una scelta opportuna nel corso di un prolungato

e consistente processo inflazionistico che — come è noto — provoca rilevanti crisi di liquidità per le imprese, necessita di ristrutturazioni aziendali, opportunità del realizzo di alcuni cespiti, eccetera. Ed infatti nel corso della grande inflazione appena conclusasi, in molti Paesi si è fatto ricorso ad interventi con effetti analoghi a quelli di una rivalutazione col metodo indiretto, come per esempio la esenzione o la riduzione di imposizione per le plusvalenze reinvestite, la deducibilità immediata delle spese di investimento, eccetera. Il metodo di rivalutazione indiretto, quindi, ha svolto negli anni passati una funzione con ogni probabilità utile che si è affiancata a quella delle leggi che hanno agevolato scorpori, conferimenti aziendali, eccetera, nel contesto di una politica fiscale di grande generosità (entro certi limiti opportuna) nei confronti del mondo delle imprese.

Tuttavia è evidente che il metodo di rivalutazione indiretto rappresenta uno strumento improprio per raggiungere obiettivi di riduzione del carico fiscale e di incremento della liquidità delle imprese, dal momento che la rivalutazione dovrebbe tendere invece ad assicurare anche (anzi principalmente) la trasparenza e la capacità di corretta informazione dei conti aziendali.

Il metodo indiretto, in altre parole, trasforma il significato e l'ispirazione degli interventi di adeguamento dei bilanci alle variazioni dei prezzi (molto diffuse in non pochi Paesi) sostituendo all'applicazione di corrette regole contabili la sostanziale discrezionalità contabile.

È evidente quindi che tale metodo non può essere preso a base di una ricostruzione dei bilanci alla conclusione di un lungo processo inflazionistico. Ciò di cui si ha oggi bisogno, infatti, non è certo un aumento della liquidità o dei profitti netti delle imprese che negli ultimi anni, grazie anche al sostegno loro assicurato indirettamente dal bilancio pubblico, si sono risanate e ricapitalizzate abbondantemente, bensì il recupero della piena capacità di informazione da parte del mercato e di piena trasparenza della contabilità, e l'esigenza che i bilanci aziendali rispecchino effettivamente e fedelmente la realtà patri-

moniale e l'andamento economico di ciascuna impresa, eliminando le distorsioni provocate dal lungo processo inflazionistico.

Per questi motivi non appare condivisibile la recente proposta governativa di rivalutazione dei cespiti aziendali che consente la libera valutazione dei beni aziendali nei limiti dei valori di mercato di ciascuno di essi, e quindi risulta idonea a realizzare gli stessi obiettivi di una rivalutazione indiretta (de tassazione di plusvalenze reali oltre che monetarie per alcuni cespiti), e presenta gli stessi limiti e rischi (mancata realizzazione degli obiettivi di trasparenza, forte perdita di gettito, possibile insufficienza degli ammortamenti complessivi). L'ipotesi del Governo, inoltre, estende gli effetti fiscali della rivalutazione anche ai beni acquistati con capitale di debito, derogando non solo a principi e criteri logici, ma anche all'intera tradizione legislativa italiana sull'argomento.

Il presente disegno di legge si pone quindi l'obiettivo di realizzare un generale riadeguamento dei bilanci aziendali ai valori correnti, che faccia pulizia, eliminandoli, di tutti gli interventi di rivalutazione parziale intervenuti nel lungo periodo 1974-1986. Per questi motivi si prevede:

a) che la rivalutazione sia obbligatoria (articolo 1, comma 1) e che avvenga in base a coefficienti ricavati dall'andamento del deflatore implicito del PIL nel periodo considerato (1974-86), e nei limiti dei prezzi di mercato;

b) che sia facoltà delle imprese che lo desiderano rivalutare i beni anche al di là del l'incremento dei prezzi fino ai valori di mercato (articolo 1, comma 2);

c) che i fondi ammortamento già costituiti vengano rivalutati in base ai medesimi coefficienti stabiliti per i beni in relazione all'anno dell'acquisto, come previsto nelle precedenti leggi di rivalutazione;

d) che la parte di saldo attivo di rivalutazione corrispondente alla quota di cespiti finanziati con capitale di debito concorra a formare il reddito imponibile rateizzata in un numero di anni variabile da impresa ad impresa e calcolata in modo che la maggiore

imposta compensi esattamente lo sgravio derivante dai maggiori ammortamenti. A tal fine si prevede che il periodo di rateizzazione venga determinato dividendo il saldo attivo imponibile per i maggiori ammortamenti derivanti dalla rivalutazione dei cespiti di modo che, se per esempio il saldo attivo risulta di 1000 e i maggiori ammortamenti derivanti dalla rivalutazione dei cespiti sono, nell'esercizio di cui la rivalutazione stessa viene effettuata, pari a 100, l'imponibile risulta aumentato di 100 l'anno per 10 anni ( $1000:100=10$ ; 1000 imponibili distribuiti su 10 anni=100 l'anno); se i maggiori ammortamenti fossero pari a 200, la rateizzazione avverrebbe in 5 anni (200 l'anno di maggiore imponibile) e così via (articolo 4, comma 1);

e) che in caso di realizzo del bene la rimanente imposta, corrispondente alla quota finanziata con debito, sia interamente versata nell'anno di realizzo (articolo 4, comma 3);

f) che qualora la realizzazione del bene dia luogo a minusvalenza, questa non sia deducibile nella misura in cui la plusvalenza da rivalutazione era stata esentata dall'imposizione (articolo 4, comma 7);

g) che gli ammortamenti possano essere rivalutati fin dall'esercizio in corso all'entrata in vigore della legge di rivalutazione, in modo da evitare ogni possibile aggravio d'imposizione (articolo 2, comma 3).

La possibilità di effettuare la rivalutazione è estesa anche alle imprese individuali e alle società di persone; tuttavia per i soggetti abilitati ad adottare la contabilità semplificata per i quali può essere difficile l'identificazione e la quantificazione del capitale proprio, è prevista la possibilità di una determinazione forfettaria della parte imponibile del saldo attivo di rivalutazione (15 per cento del totale), in modo da tener conto anche in questo caso del grado di indebitamento. Si è preferito tale sistema rispetto a quello (logicamente equivalente) adottato in passato e consistente nella riduzione forfettaria dei coefficienti utilizzabili per la rivalutazione col metodo diretto, sia per coerenza con l'impostazione generale del presente disegno

di legge, che per garantire un livello adeguato degli accantonamenti per ammortamenti.

Non viene mantenuta infine la disposizione contenuta nella proposta governativa relativa all'impossibilità di cessione dei beni rivalutati prima del terzo esercizio successivo a quello in cui ha luogo la rivalutazione, sia perchè essa non appare necessaria nel contesto della disciplina prospettata nel presente disegno di legge, sia perchè il suo effetto sarebbe in realtà semplicemente quello di rinviare di un solo anno la cessione dei beni stessi.

Come si è ricordato, il metodo di rivalutazione proposto ha la caratteristica di risultare sostanzialmente neutrale da un punto di vista fiscale, almeno per i periodi di imposta immediatamente successivi a quello in cui ha luogo la rivalutazione. I benefici tributari derivanti dai maggiori ammortamenti diventeranno infatti operanti solo dopo che il saldo attivo imponibile sarà stato interamente portato ad imposizione (attraverso il meccanismo di rivalutazione previsto), con la conseguente compensazione dei due effetti fiscali di segno opposto (maggiore imponibile e più elevati ammortamenti). Qualora un'impresa disponesse esclusivamente di capitale proprio, l'effetto di riduzione dell'imposizione sarebbe, come è evidente, immediatamente e pienamente operativo; ciò significa anche che il metodo proposto garantisce un vantaggio fiscale maggiore alle imprese meno indebitate, cosa che da un punto di vista economico è assolutamente corretta in quanto le imprese che più hanno fatto ricorso in passato al capitale di terzi sono anche quelle che hanno tratto un maggior vantaggio fiscale dall'inflazione, mentre le imprese meno indebitate hanno con ogni probabilità subito indebiti aggravati tributari.

Le altre caratteristiche del provvedimento riproducono le scelte operate dalle precedenti leggi di rivalutazione e recepite anche dal disegno di legge del Governo. Nel suo complesso la normativa proposta appare equilibrata, prudente, fiscalmente neutrale, e pienamente idonea a realizzare gli obiettivi di trasparenza perseguiti.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le aziende municipalizzate, le società di mutua assicurazione, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, e gli altri enti pubblici o privati, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, devono rivalutare i beni indicati al numero 1 dell'articolo 2425 del codice civile, esclusi quelli dati in locazione finanziaria, e al numero 3 del medesimo articolo 2425, nonchè le quote e le azioni, comprese quelle privilegiate e di risparmio, di società controllate e di società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, risultanti nell'inventario e nel bilancio o rendiconto relativi all'ultimo esercizio chiuso prima dell'entrata in vigore della presente legge, per un ammontare massimo per ciascun bene, quota o azione pari alla differenza tra il prezzo di acquisto o il costo iscritto in bilancio, ma al netto degli effetti di precedenti leggi di rivalutazione e di ogni altra rivalutazione, e il prezzo o costo medesimo moltiplicato per i coefficienti riportati nella tabella A allegata alla presente legge, e comunque in misura non superiore al valore realizzabile sul mercato, tenuto conto dei prezzi correnti e delle quotazioni di borsa, o al minor valore attribuibile in base alla valutazione della capacità produttiva e di possibilità di utilizzazione economica nella impresa.

2. Qualora la rivalutazione dei beni, delle quote e delle azioni effettuata a norma del comma 1 risulti inferiore ai valori di mercato, i beni, le quote e le azioni possono essere rivalutati fino al valore di mercato in base ai criteri indicati nel comma 1.

3. Non possono essere rivalutati i fabbrica-

ti posseduti da società o da enti che hanno per oggetto esclusivo o principale le costruzioni edilizie e che sono stati costruiti dalla società o dall'ente che li possiede, ad eccezione di quelli che alla data di inizio dell'ultimo esercizio chiuso prima dell'entrata in vigore della presente legge sono adibiti ininterrottamente ad uffici della società o ente o comunque come strumentali per l'esercizio dell'attività edilizia.

4. Le azioni e le quote possono essere rivalutate a condizione che il rapporto di controllo o di collegamento sussista ininterrottamente dalla data di inizio dell'ultimo esercizio chiuso prima dell'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 2.

1. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso all'entrata in vigore della presente legge e deve essere annotata nel relativo inventario, nel quale devono essere indicati anche la data ed il prezzo di costo o di acquisto dei beni rivalutati e le eventuali rivalutazioni dei beni eseguite in conformità a precedenti leggi di rivalutazione monetaria.

2. Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione dei singoli beni e attestare che la rivalutazione corrisponde ai valori effettivamente attribuibili ai beni medesimi. Si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge 19 marzo 1983, n. 72.

3. Le quote di ammortamento, comprese quelle di ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili, devono essere commisurate al maggior valore attribuito ai beni dall'esercizio in corso all'entrata in vigore della presente legge. Gli ammortamenti già effettuati che siano stati ammessi in detrazione dal reddito lordo, ivi compresi quelli finanziari per i beni gratuitamente devolvibili, devono essere contemporaneamente rivalutati con i coefficienti riportati nella tabella A, in relazione all'anno di stanziamento delle singole quote.

## Art. 3.

1. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli 1 e 2, diminuito dell'importo corrispondente all'onere fiscale di cui al comma 1 dell'articolo 4 e dell'importo delle riserve costituite in base a precedenti leggi di rivalutazione, deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva, designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

2. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata, o ridotta in misura corrispondente, con deliberazione dell'assemblea straordinaria senza obbligo di osservare le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.

3. Per le azioni o quote ricevute a fronte di conferimenti aziendali effettuati ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e successive modificazioni, il saldo è calcolato con riferimento al costo, riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, dell'azienda o del complesso aziendale conferito, e la riserva iscritta in bilancio a fronte del maggior valore delle azioni o quote ricevute è annullata.

## Art. 4.

1. Qualora il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni effettuate ai sensi dell'articolo 1 ecceda l'entità della rivalutazione del capitale proprio delle società ed enti indicati nell'articolo 1 esistente alla fine dell'esercizio in cui viene eseguita la rivalutazione, la differenza concorre a formare il reddito imponibile della società o dell'ente nell'esercizio in cui è stata effettuata la rivalutazione o, a scelta del contribuente, in quote costanti in un numero di anni, compreso l'esercizio in cui è stata effettuata la rivalutazione, pari al

rapporto tra l'entità del saldo attivo imponibile e i maggiori ammortamenti deducibili per effetto delle rivalutazioni effettuate ai sensi dell'articolo 1. La rivalutazione del capitale proprio va effettuata applicando i coefficienti riportati nella tabella A allegata alla presente legge alla parte di capitale proprio costituito nell'esercizio chiuso in ciascuno degli anni indicati nella tabella. I maggiori ammortamenti deducibili vanno calcolati moltiplicando la media dei rapporti, espressi in percentuale, tra ammortamenti portati in deduzione e totale del valore dei beni ammortizzabili risultanti dal bilancio o rendiconto delle società e degli enti di cui all'articolo 1 in ciascuno dei tre esercizi precedenti quelli in cui è stata effettuata la rivalutazione, per il valore complessivo dei beni ammortizzabili che risulta dal bilancio o rendiconto dell'esercizio in cui viene effettuata la rivalutazione ai sensi dell'articolo 1 e sottraendo al valore così calcolato il valore medio degli ammortamenti dedotti nel bilancio o rendiconto dei tre esercizi precedenti quello in cui è stata effettuata la rivalutazione.

2. Per capitale proprio si intende quello definito dal terzo e quarto comma dell'articolo 3 della legge 19 marzo 1983, n. 72, comprensivo anche delle riserve e fondi che il terzo comma dello stesso articolo 3 esclude dal computo, ma al netto delle riserve costituite in base a precedenti leggi di rivalutazione e di ogni altra rivalutazione.

3. In caso di realizzo dei beni il residuo onere fiscale di cui al comma 1 deve essere corrisposto in sede di dichiarazione relativa all'esercizio di realizzo, e il saldo attivo imponibile non ancora assoggettato ad imposizione è ridotto in misura corrispondente.

4. Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal comma 1 dell'articolo 3 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente nella misura proporzionalmente corrispondente alla quota dello stesso saldo attivo non soggetta ad imposizione per effetto del comma 1 del presente



articolo e, per l'intero loro ammontare, a formare il reddito imponibile dei soci o partecipanti.

5. Ai fini del comma 2 si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale del saldo o delle riserve di cui all'articolo 3 abbiano per oggetto, fino al corrispondente ammontare, dopo le eventuali parti di capitale formate con imputazione di saldi o di riserve di rivalutazione monetaria di cui alla legge 19 marzo 1983, n. 72, e alle leggi precedenti, la parte del capitale formata con l'imputazione del saldo o della riserva di cui all'articolo 3.

6. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi.

7. Qualora la realizzazione del bene rivalutato dia luogo a minusvalenza, la riserva di cui all'articolo 3 è ridotta dell'entità della minusvalenza proporzionalmente corrispondente al saldo attivo non soggetto ad imposizione, ma non oltre l'importo non soggetto ad imposizione della rivalutazione effettuata.

#### Art. 5.

1. Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 si applicano, per i beni di cui all'articolo 1 relativi alle attività commerciali esercitate e facendo ad esse riferimento per quanto riguarda i fabbricati, anche alle imprese individuali, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cui all'articolo 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e successive modificazioni, nonchè alle società ed enti di cui alla lettera d) dello stesso articolo e alle persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.

2. Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità la rivalutazione è consentita a condizione che i beni da rivalutare risultino acquisiti entro il 31 dicembre 1986 dai registri di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, o da altra documentazione idonea in

relazione al periodo di acquisizione, e che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino i prezzi di costo o di acquisto e la rivalutazione compiuta. Tale prospetto deve essere allegato alla dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso all'entrata in vigore della presente legge; copia di esso deve essere allegata al registro degli acquisti di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e conservata con le stesse modalità.

3. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi del presente articolo, nella misura in cui eccede la rivalutazione del capitale proprio effettuata ai sensi del comma 1 dell'articolo 4, concorre a formare il reddito imponibile, anche ai fini dell'imputazione ai soci a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, secondo i criteri indicati nello stesso articolo 4. Qualora, per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, l'entità del capitale proprio non risulti determinabile e documentabile in maniera certa, l'ammontare del saldo attivo imponibile ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 è stabilito in misura pari al 15 per cento dell'intero saldo attivo di rivalutazione.

#### Art. 6.

1. In caso di violazione delle disposizioni degli articoli 1, 2, 3, e 4, gli amministratori e i sindaci o revisori, o il titolare dell'impresa individuale, sono puniti con l'ammenda da lire 5 milioni a lire 100 milioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. In caso di condanna il giudice può applicare la pena accessoria di cui allo articolo 32-*bis* del codice penale, per durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni.

## TABELLA A

COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE DEI BENI  
IN BASE ALL'ANNO DI ACQUISIZIONE

Beni acquisiti precedentemente all'esercizio chiuso nell'anno 1974	6,53
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1974 .....	5,51
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1975 .....	4,69
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1976 .....	3,97
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1977 .....	3,34
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1978 .....	2,93
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1979 .....	2,53
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1980 .....	2,10
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1981 .....	1,77
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1982 .....	1,50
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1983 .....	1,31
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1984 .....	1,18
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1985 .....	1,08
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1986 .....	1,00